



Dipartimento: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA,
VIABILITA' e PATRIMONIO

Settore: Edilizia Privata

Servizio: Sportello Unico Edilizia - SUE

DETERMINAZIONE

N. 3591 del **08 giugno 2017**

Oggetto: Modifiche prospettiche, installazione cabina Enel e struttura di stoccaggio rifiuti, totem faro, insegna in facciata, ingressi pedonali e carrabile nell'immobile ex "Squero".

Località: **Piazza Gregorio Antonelli, 1.**

Titolare: **SRL GM COMUNICAZIONE - Leg. Rappr. Sciscione Giovanni.**
Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.11, comma 9, del DPR n.31 del 13/02/2017.

L'estensore e Responsabile
del Procedimento Amministrativo

I.A. Guglietti Saverio

Il Capo Servizio

I.T. arch. Biasini Roberto

Il Dirigente

Arch. Bonaventura Pianese



IL DIRIGENTE

Visto l'art.82 del D.P.R. n.616 del 24/07/1977 con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali ed Ambientali approvato con D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e successivi di modificazione n.157/2006 e n.63/2008;

Vista la Legge Regionale 22 giugno 2012, n.8 *"Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo n.42/2004. Modifiche alla legge regionale n.14/1999. Agrogazione della legge regionale n.13/1982, degli articoli 1,2,3,4,5 e 8 della legge regionale n.59/1995 e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale n.24/1998"*

Vista la Legge Regionale 6 luglio 1998, n.24 e s.m.i. *"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"* con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 1999, n. 4484 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n.13;

Visto il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con deliberazioni della Giunta regionale 25 luglio 2007, n.556 e 21 dicembre 2007, n.1025 di modifica, integrazione e rettifica della precedente, e pubblicato sul Supplemento n.14 al B.U.R. Lazio n.6 del 14 febbraio 2008;

Viste le modifiche apportate al PTP vigente con deliberazione di Consiglio regionale n.41 del 31.07.2007;

Visto il DPR 13 febbraio 2017, n.31 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"*;

Vista la richiesta di parere presentata, ai sensi dell'art.146 comma 2 del D.Lgs. 42/2004, mediante procedura semplificata ai sensi del DPR 31/2017, dal sig. Sciscione Giovanni, in qualità di Legale Rappresentante della "SRL GM COMUNICAZIONE", acquisita al protocollo in data 02/05/2017, n.22246/I, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per modifiche prospettiche, installazione cabina Enel e struttura di stoccaggio rifiuti, totem faro, insegna in facciata, ingressi pedonali e carrabile nell'immobile ex "Squero" sito in Piazza Gregorio Antonelli n.1, censito nel N.C.E.U. al Foglio 115 particelle 783 sub 7-13-14-16-18 e 811 sub 4, in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. c) - *immobili e aree tipizzate dal Piano Paesaggistico* - del D.Lgs. n.42/2004;

Verificato che l'area interessata dalle opere ricade nel Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n.873 del 28.11.1972, con destinazione urbanistica di *"area a servizi"*, in zona non classificata ai fini della tutela paesistica di P.T.P., e classificata, nel PTPR, come Tav. A: *Paesaggio degli insediamenti urbani* normata dall'art.27 delle NTA; come Tav. C: *Insediamenti urbani storici e Beni Puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici* normata dagli artt.43 e 45 delle NTA;

Considerato che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.149 del D. Lgs. 42/04 e dell'art.11 delle norme del PTPR;

Considerato, altresì, che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del DPCM 12/12/2005 e della Legge Regionale n.8/2012;

Visti gli articoli 109, 151 e 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

Visti i precedenti pareri espressi dalla competente Soprintendenza e trasmessi con note prot.n. 32440 del 27/10/2011, prot.n.2982 del 26/01/2012 e prot.n.1826 del 13/02/2017 con le prescrizioni vincolanti ivi espresse;

Visto altresì in ultimo il parere espresso dalla Soprintendenza con prot.n. 5319 del 27/04/2017 che ha fatto espresso rifiuto alla realizzazione dei due dehors *in quanto gli stessi non hanno le caratteristiche di 2dehor" ma assimilabili più ad un ampliamento dell'edificio esistente per cui rientrano in altra normativa;*

Considerato che la Commissione Locale per il Paesaggio, nominata con atto giuntale n.419 dell'11/09/2012, nella seduta del 12/05/2017, ha espresso parere favorevole effettuando l'accertamento di conformità e la valutazione di compatibilità e di congruità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, *a condizione che la pannellatura esterna della parete ventilata sian in legno naturale chiaro tipo "teak" (senza nodi), con esclusione del parapetto di coronamento che dovrà essere rifinito a intonaco con tinta simile a quella delle porzioni di fabbricato adiacenti, giusta relazione tecnica illustrativa prot. n.25101 del 16/05/2017;*



Atteso che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del DPR n.31/2017, tale relazione tecnica illustrativa, corredata di tutta la documentazione necessaria prevista per legge, risulta inviata alla competente Soprintendenza con nota prot. n.25101/U del 16/05/2017, ricevuta in data 17/05/2017; **Considerato** che sono trascorsi 20 giorni dalla suddetta data di ricezione senza che sia intervenuto il parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, e che, ai sensi dell'art.11, comma 9, del DPR 13/02/2017, n.31, in caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'art.17-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e l'amministrazione precedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

DETERMINA

1. ai sensi dell'art. 146, comma 9, del Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004, e dell'art. 11, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica n.31 del 13 febbraio 2017, **di autorizzare**, riguardo alla compatibilità paesaggistica, le modifiche prospettiche, l'installazione cabina Enel e struttura di stoccaggio rifiuti, totem faro, insegna in facciata, ingressi pedonali e carrabile nell'immobile ex "Squero" sito in Piazza Gregorio Antonelli n.1, censito nel N.C.E.U. al Foglio 115 particelle 783 sub 7-13-14-16-18 e 811 sub 4, il tutto come meglio indicato negli elaborati allegati recanti prot. n. 22246/I del 02/05/2017, a condizione che la pannellatura esterna della parete ventilata sia in legno naturale chiaro tipo "teak" (senza nodi), con esclusione del parapetto di coronamento che dovrà essere rifinito a intonaco con tinta simile a quella delle porzioni di fabbricato adiacenti, e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti pareri espressi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e riportati nella parte introduttiva del presente provvedimento, le cui prescrizioni vengono integralmente richiamate nel presente dispositivo;
2. la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
3. prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal DPR 6 giugno 2001, n.380, dovrà essere accertata la conformità urbanistico-edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura. Si dovrà inoltre verificare, nel caso di presenza di gravami di uso civico o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento, l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto, ed accertare, altresì, che siano fatti salvi i diritti di terzi;
4. restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. 42/04;
5. la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. n.8/2012, ed è annotata nell'apposito registro delle autorizzazioni rilasciate, liberamente consultabile presso l'intestato Servizio; di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti ed alla Regione Lazio;
6. la presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;
7. avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.



Il Dirigente
Arch. Bonaventura Pianese